

**Mod. R50J**  
**ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ**  
**CIVILE PROFESSIONALE**

LA VALUTA BASE DELLA POLIZZA È Euro

POLIZZA N° 360 2 2591 AGENZIA ANCONA (148 00)  
 CONTRAENTE/ASSICURATO A. N. CO. T. COD. FISCALE 0000005877481001  
 domicilio PIAZZA DI VILLA FIORELLI 1 - ROMA - 00182 - RM

decorrenza ore 24 del 01 07 2016 scadenza ore 24 del 01 07 2017 rateazione SEMESTRALE

emissione 1<sup>a</sup> quietanza 01 01 2017

polizze sostituite 209455015

Sconto sostituzione su 1<sup>a</sup> rata


PREMIO RATA INIZIALE			PREMIO RATE SUCCESSIVE		
premio imponibile	imposta	totale	premio imponibile	imposta	totale
24.539,87	5.460,13	30.000,00	24.539,87	5.460,13	30.000,00

**ALLEGATI MODELLI**


GIPRY APTRAC

L'Assicurazione è disciplinata dalle condizioni contrattuali riportate in allegato che il contraente dichiara di aver ricevuto, conoscere ed accettare.

Generali Italia S.p.A.





Il Contraente  
 IL PRESIDENTE NAZIONALE  
 (Arvedo Dott. Mancini)



Il Contraente/Assicurato dichiara altresì di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto il Fascicolo informativo contenente la Nota informativa, comprensiva del glossario, e le Condizioni di assicurazione.




Il Contraente  
 IL PRESIDENTE NAZIONALE  
 (Arvedo Dott. Mancini)




**DICHIARAZIONI DI PERFEZIONAMENTO**

Il pagamento dell'importo, dovuto alla firma della presente polizza di euro 30.000,00 è stato effettuato in contanti del sottoscritto oggi, alle ore \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_



Agente o esattore



ACQ. BPZ P. VENDITA A 00 GEST. BPZ P. VENDITA C 00 PART. BPZ

**CONTEGGIO DEL PREMIO**

Preventivo **NUMERO ISCRITTI: 767** al premio unitario di **Euro 63,99**.

Sconto per durata **0,00** circa.

Il premio anticipato, regolabile nei modi e termini di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione, non potrà essere comunque inferiore ad un minimo annuo di **Euro 49.080,33** (oltre all'imposta).

Lo spazio che segue nella presente pagina è lasciato intenzionalmente bianco.


Allegato mod. APTRAC

*Esemplare per il Contraente*Polizza N.: 360922591 Agenzia: ANCONA Cod.: 148Contraente: A. N. CO. T.**DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DAGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ**


Il Contraente dichiara che non è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Data 25/07/2016

Generali Italia S.p.A.



Il Contraente

  
IL PRESIDENTE NAZIONALE  
(Arvedo Dott. Mannelli)



La informiamo che la nostra Società, Titolare del trattamento, intende acquisire i Suoi dati personali, eventualmente anche sensibili o giudiziari ove indispensabili, al fine di prestare i servizi assicurativi (danni, vita, previdenziali) richiesti o in Suo favore previsti, ivi compresi l'adempimento dei correlati obblighi normativi e la prevenzione di eventuali frodi assicurative.

I soli dati necessari per perseguire i fini suddetti, da Lei forniti od acquisiti da terzi, saranno trattati in Italia o all'estero con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento, o comunque operanti quali Titolari autonomi, che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa.

Sempre nell'ambito del servizio assicurativo prestato, i Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ove necessario a soggetti, privati e pubblici, commessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in Italia o all'estero. I Suoi dati non saranno diffusi. Senza i Suoi dati - alcuni dei quali richiesti in forza di un obbligo di legge - non potremo fornirLe, in tutto o in parte, i nostri servizi.

Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso di noi ed, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti previsti (rettifica, aggiornamento, cancellazione, opposizione etc) rivolgendosi al Responsabile ex art. 7 della Società: *Privacy, Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto TV - [privacy.it@generali.com](mailto:privacy.it@generali.com)*.

Sul sito della Società troverà l'elenco aggiornato delle informative, dei Responsabili e delle categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i dati, nonché le politiche privacy della nostra Società.

**Consenso al trattamento dei dati per fini assicurativi**

Ciò premesso, firmando il presente documento Lei autorizza il trattamento dei dati personali - eventualmente anche sensibili - da parte della nostra Società, la loro comunicazione ai soggetti sopra indicati e il trattamento da parte di questi ultimi a fini assicurativi.

ANCONA 28/07/2016  
Luogo e Data

A.N.CO.T.  
Nome e cognome (leggibile)

IL PRESIDENTE NAZIONALE  
(Arvedo Dott. Marinelli)  
Arvedo Dott. Marinelli  
Firma

**NOTE:**

1. Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione o di previdenza complementare, raccolta dei premi, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
2. I dati potranno essere raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque) o acquisiti da altri soggetti (contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale).
3. Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, ed altri erogatori convenzionati di servizi), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.
4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.



# NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO

1).

Generali Italia S.p.A.

**Mod. R50J - ASSICURAZIONE IN ECCESSO PER LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEI  
TRIBUTARISTI ISCRITTI AD A.N.CO.T.**

(Associazione Nazionale Consulenti Tributari)

**Pagina lasciata intenzionalmente in bianco**

**Il contratto**

La polizza ha come contraente l'A.N.CO.T. (Associazione Nazionale Consulenti Tributaristi) e come assicurati i Tributaristi ad essa associati che abbiano sottoscritto l'adesione al presente contratto.

**Le definizioni**

Significato attribuito convenzionalmente dalle parti alle denominazioni riportate.

 **Le condizioni di assicurazione della RC professionale**

Disciplinano la garanzia assicurativa in eccesso ad EURO 250.000 per danni patrimoniali involontariamente cagionate a terzi nell'esercizio dell'attività professionale di Tributarista, in quanto iscritto all'A.N.CO.T.

**Pagina lasciata intenzionalmente in bianco**

## DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

<b>Assicurato</b>	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione ovvero il singolo Tributarista iscritto all'A.N.CO.T., o, in caso di attività svolta in forma societaria o di Studio Associato, la società (o lo studio), purché tutti i soci, esclusi quelli di capitale, costituenti la società o lo studio medesimi risultino essere regolarmente iscritti alla suddetta Associazione
<b>Assicurazione</b>	il contratto di assicurazione
<b>Contraente</b>	il soggetto che stipula l'assicurazione
<b>Danni corporali</b>	morte o lesioni personali
<b>Danni materiali</b>	distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati
<b>Franchigia</b>	la parte del danno non espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato
<b>Perdite patrimoniali</b>	i danni patrimoniali (capitali, interessi e spese) che non siano la conseguenza diretta od indiretta di danni materiali o di danni corporali
<b>Polizza</b>	il documento che prova l'assicurazione
<b>Scoperto</b>	la parte del danno espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato
<b>Sinistro</b>	la richiesta di risarcimento di perdite o danni per i quali è prestata l'assicurazione
<b>Società</b>	Generali Italia S.p.A.

## SEZIONE I NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO

### EFFETTO E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

#### **Art.1 Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

#### **Art. 2 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione**

In mancanza di disdetta, comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel quale caso esso coincide con la durata del contratto.

### **Art. 3 Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di contratto e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di trenta giorni. In tal caso se il premio non è convenuto, in tutto o in parte, in base ad elementi di rischio variabili, la Società entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta e di eventuali contributi di legge, relativa al periodo di rischio in corso.

## **SINISTRI**

### **Art. 4 Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'assicurato**

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).

### **Art. 5 Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

## **ADEMPIMENTI IN ORDINE AL RISCHIO**

### **Art. 6 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio**

L'assicurazione è prestata sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente che, anche agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892, 1893, 1894, 1897 e 1898 del Codice Civile, formano parte integrante della presente assicurazione.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

### **Art. 7 Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **Art. 8 Altre assicurazioni**

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto a

tutti gli assicuratori indicando a ciascuno la ragione sociale degli altri.

### **Art. 9 Regolazione del premio**

Qualora il premio sia convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria a norma dell'art. 1 che precede, sulla base dell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro sessanta giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè, a seconda dei casi, l'indicazione:

- delle retribuzioni loro imponibili ai fini contributivi corrisposte ai dipendenti iscritti nei libri obbligatori;
- del volume d'affari (fatturato con esclusione dell'IVA);
- degli altri elementi variabili previsti in polizza.

La differenza, risultante dalla regolazione, deve essere pagata entro 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

Se il Contraente o l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine, non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai propri obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente o l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora, all'atto della regolazione annuale, il consuntivo di almeno uno degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annuale successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

### **Art. 10 Informazioni sul rischio**

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli e il Contraente o l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e ad esibire le documentazioni necessarie (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi) anche ai fini di cui al precedente Art. 9.

## **DISPOSIZIONI DIVERSE**

### **Art. 11 Modifiche della Assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art. 12 Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

### **Art. 13 Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non è diversamente regolato dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge.

**OGGETTO E LIMITI DELL'ASSICURAZIONE****Art. 1 Descrizione dell'attività ed oggetto dell'assicurazione****A) R.C. Professionale**

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge, per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, nell'esercizio dell'attività professionale di Tributarista, in quanto iscritto all'A.N.CO.T. (Associazione Nazionale Consulenti Tributaristi) esercente attività professionale nel settore tributario contabile nei modi e nei termini previsti dalle vigenti norme in materia.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato:

a) per fatto dei collaboratori, sostituti di concetto o dipendenti facenti parte dello studio purché non iscritti all'A.N.CO.T.

b) dalla proprietà ed uso di elaboratori elettronici impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività per le quali è prestata l'assicurazione, in relazione alla:

- registrazione ed elaborazione di dati finalizzata alle operazioni di calcolo e stampa, utilizzando software di terzi, sulla base di dati ed indicazioni fornite dai clienti

- trasmissione telematica delle dichiarazioni, utilizzando sistema informatico che consenta all'Amministrazione finanziaria la ricezione delle stesse secondo le modalità prescritte dalla legge e/o dai regolamenti;

c) per i danni materiali cagionati a terzi:

- dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore anche se derivanti da furto, rapina o incendio, limitatamente al costo di rifacimento dei documenti

- dal deterioramento, incendio o furto dei supporti consegnati all'Assicurato dai suoi clienti per la registrazione e l'elaborazione, sempreché sia disponibile una copia del supporto che consenta il ripristino della procedura e dei dati; la Società risponde unicamente delle spese sostenute per il rimpiazzo dei supporti distrutti, danneggiati o sottratti, con esclusione di tutte le spese supplementari anche se contrattualmente a carico dell'Assicurato (tempi supplementari di elaborazione, di studio, di analisi e di programma, ecc.).

**B) R.C.T. Conduzione dello studio**

La garanzia comprende, altresì, la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per danni (morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose) involontariamente cagionati a terzi verificatosi nella conduzione dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti.

La presente estensione di garanzia opera nell'ambito del massimale indicato in polizza; qualunque sia il numero delle persone danneggiate e senza applicazione dello scoperto previsto nel frontespizio di polizza.

Sono esclusi dalla garanzia i danni:

- alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;

- da furto;

- a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;

- da spargimento d'acqua non conseguente a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento al servizio dei locali;

- da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali;

- derivanti all'Assicurato, nella sua qualità di committente di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 14 agosto 1996 n. 494 e successive modificazioni ed integrazioni; lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;

- dall'inosservanza di quanto previsto dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche o integrazioni;

- da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto;

- da campi elettromagnetici;

- da fumo passivo;

- da inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinato.

**C) Assicurazione per la Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi, spese) quale

## **mod. R50J**

civilmente responsabile:

- ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, nonché Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, nonché dai lavoratori parasubordinati, così come definiti all'art. 5 Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38;

- ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto, nonché ai lavoratori parasubordinati così come definiti all'art. 5 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalità permanente (escluse le malattie professionali) non inferiore al 6 %, calcolata sulla base della tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2) lett. a) Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

L'assicurazione RC● è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS, ai sensi dell'art. 14 Legge 12 giugno 1984 n. 222. L'assicurazione non è comunque operante per i danni di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto, né per i danni da campi elettromagnetici e/o fumo passivo.

### **Art. 2 Norme speciali**

La garanzia comprende altresì:

- a) le perdite patrimoniali involontariamente cagionate ai clienti dell'Assicurato in conseguenza dell'irrogazione di sanzioni amministrative, del cui pagamento l'Assicurato non sia obbligato, anche in solido con il cliente, ai sensi delle disposizioni vigenti;
- b) la consulenza, la tenuta, l'aggiornamento, il riordino e la revisione di contabilità, libri obbligatori e facoltativi, registri I.V.A., perizie contabili, dichiarazioni redditi, dichiarazioni I.V.A. ed altre operazioni contabili;
- c) la responsabilità civile derivante all'Assicurato per l'attività concernente l'apposizione del visto di conformità in quanto prevista dalle norme che regolano la materia sempreché l'Assicurato abbia sottoscritto una polizza di primo rischio che includa questa attività alle condizioni attualmente vigenti.

### **Art. 3 Validità dell'assicurazione**

L'assicurazione è valida subordinatamente al possesso da parte dello dell'Assicurato e delle persone della cui opera questi si avvale, dei requisiti previsti dalle norme vigenti per lo svolgimento delle attività per le quali è prestata l'assicurazione.

### **Art. 4 Soggetti non considerati terzi**

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) i collaboratori, gli ausiliari, i dipendenti ed i praticanti e chi si trovi con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le società e, in genere, le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone di cui alla lett. a) rivestano la qualifica di socio illimitatamente responsabile, di amministratore od esercitino il controllo sociale.

### **Art. 5 Esclusioni**

Sono escluse dall'assicurazione le perdite patrimoniali conseguenti all'irrogazione di sanzioni amministrative salvo quanto previsto dall'art. 2 lett. a) della presente sezione, nonché quelle derivanti:

- a) dalla sottrazione, perdita, distruzione o deterioramento di denaro o titoli al portatore;
- b) da omesso od intempestivo adempimento di obbligazioni volontariamente assunte eccedenti quelli imposte dalla legge;
- c) da operazioni dalle quali sia derivata all'Assicurato od a terzi un'indebita percezione di utilità;
- d) da attività inerenti le procedure e gli adempimenti in materia di finanziamenti, agevolazioni, sovvenzioni, contributi, nonché di quanto in genere riguardante l'accesso a mezzi finanziari, licenziamenti, Cassa Integrazione Guadagni, messa 10/14

in mobilità e sicurezza sul lavoro;

- e) dall'attività di certificazione dei bilanci e sottoscrizione delle relazioni collegate;
- f) dall'attività peritale e di stima, di gestione di patrimoni, consulenza organizzativa, finanziaria, strategica o di alta direzione (quale l'assistenza per l'individuazione di obiettivi aziendali, analisi degli investimenti e programmi di diversificazione, fusioni, cessioni o acquisizioni di aziende, ecc.);
- g) da attività svolta nell'ambito o per conto di Centri di Assistenza Fiscale (CAF o CAAF);
- h) dall'espletamento di incarichi giudiziari, nonché di amministratore, curatore fallimentare, liquidatore, sindaco e revisore contabile.

#### **Art. 6 Cessazione del rapporto assicurativo**

Oltre agli altri casi previsti dalla legge e dal presente contratto, il rapporto assicurativo cessa in caso di:

- a) decesso dell'Assicurato;
- b) comprovata cessazione da parte dell'Assicurato dell'esercizio della professione;
- c) radiazione o sospensione per qualsiasi motivi dal ruolo professionale;
- d) revoca dell'iscrizione alla spettabile Contraente.

#### **Art. 7 Rischi atomici ed inquinamento**

Sono escluse dall'assicurazione le perdite patrimoniali connesse con trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

Sono altresì escluse le perdite patrimoniali connesse con l'inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinato; da interruzioni, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo che sia suscettibile di sfruttamento.

Sono esclusi altresì dall'assicurazione i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti l'amianto, nonché i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici.

#### **Art. 8 Inizio e termine dell'assicurazione**

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all'assicurato durante il periodo di validità del contratto e denunciate nei modi e nei termini previsti dalle Condizioni Generali di Assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti ad eventi verificatisi non oltre cinque anni prima dalla data di effetto della presente assicurazione.

Agli effetti di quanto disposto dall'art. 1892 del Codice Civile, l'Assicurato dichiara e la Società ne prende atto, di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possano determinare, durante il periodo di validità del contratto, richieste di risarcimento occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente polizza.

Qualora il sinistro si realizzi attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Pertanto nell'eventualità che la presente polizza sostituisca, senza soluzione di continuità, altra in corso con la Società per il medesimo rischio e con la medesima disciplina della validità temporale della garanzia, l'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione anche se originate da fatti posti in essere durante il periodo di efficacia della polizza sostituita.

Limitatamente ai casi di cancellazione dal ruolo professionale dell'Assicurato per limiti di età, malattia, morte o volontaria cessazione di attività, la garanzia sarà altresì operante per le denunce di sinistro pervenute alla Società entro 10 anni dalla cessazione del contratto.

Per tali danni il limite di risarcimento, indipendentemente dal numero dei sinistri, non potrà superare il massimale per sinistro indicato in polizza.

#### **Art. 9 Massimali di garanzia**

Resta tra le parti convenuto che le garanzie di cui alla presente polizza si intendono prestate fino a concorrenza del massimale di Euro 800.000,00 per ogni sinistro e per ogni Assicurato e l'esposizione globale della Compagnia non potrà superare il limite di Euro 7.500.000,00 per anno assicurativo e per la globalità degli Assicurati.

mod. R50J

Resta altresì convenuto che le garanzie tutte di cui alla presente polizza si intendono prestate in eccesso alla somma di Euro 250.000 per sinistro, somma che costituisce in ogni caso franchigia assoluta a carico di ogni Assicurato.

Il massimale per anno assicurativo si intende riferito a sinistri conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nel medesimo anno assicurativo.

Qualora il comportamento colposo si protragga attraverso più atti consecutivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione od omissione colposa.

In caso di esaurimento del massimale nel corso dell'anno assicurativo è concessa all'Assicurato la facoltà di ottenere il reintegro del massimale previo pagamento del premio contrattuale convenuto per l'intero anno assicurativo, fermo quanto disposto dall'art. 3 "Recesso dal contratto dopo ogni denuncia di sinistro".

#### **Art. 10 Pluralità di assicurati - responsabilità solidale**

Il massimale stabilito in polizza per ogni richiesta di risarcimento rappresenta il limite di esposizione della Società anche in caso di responsabilità concorrente o solidale di più Assicurati.

Nel caso di responsabilità concorrente o solidale con altri soggetti non assicurati, l'assicurazione opera esclusivamente per la quota di danno direttamente imputabile all'Assicurato in ragione della gravità della propria colpa, mentre è escluso dalla garanzia l'obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà.

#### **Art. 11 Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per i fatti commessi nei territori degli Stati membri dell'Unione Europea, della Svizzera, della Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino nell'adempimento di obbligazioni regolate dalla legge di tali Paesi e sempre che sia competente a decidere l'Autorità Giudiziaria di uno di tali Stati sulla base del proprio diritto sostanziale e processuale.

### **ALLEGATO A CONTEGGIO DEL PREMIO**

Il premio anticipato viene individuato nella misura annua di Euro 60.000,00 compresa imposta, valido anche come premio minimo annuo, calcolato sulla base di n° 767 adesioni al premio unitario annuo di Euro 78,202 da pagarsi in rate semestrali e verrà regolato conteggiando per ogni ulteriore adesione i seguenti premi:

- euro 78,202 compresa imposta per ogni associato che abbia aderito entro il primo semestre del periodo assicurato
- euro 52,135 compresa imposta per ogni associato che abbia aderito dopo il primo semestre del periodo assicurato

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli del contratto composto di n.13 pagine che l'Assicurato Contraente dichiara altresì di aver letto e compreso in ogni sua parte:

Art. 2 Sezione I (tacita proroga del contratto);

Art. 3 Sezione I (recesso del contratto in caso di sinistro);

Art. 9 Sezione I (regolazione del premio: sospensione per inadempimento degli obblighi relativi).

2) .

#### **CLAUSOLA BROKER**

Con la presente appendice si dà e si prende atto che la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione è affidata alla Spett.le T. I. PORZI BROKER - Broker di Assicurazioni con sede in Via Astagno, 3 - 60121 Ancona nella sua qualità di Broker del Contraente ai sensi di quanto previsto dalla legge 28/11/1984 n.792.

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al broker di cui sopra; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente da T. I. PORZI BROKER di Ancona la quale tratterà con l'infrascritta Società.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione, con la sola eccezione della disdetta, avverrà mediante lettera raccomandata, telex, telegramma, telefax, per il tramite di predetto Broker.

Fermo il resto.

#### **3) PROROGA**

Con la presente appendice si precisa che a parziale deroga di quanto indicato nelle CGA il termine per il pagamento del premio assicurativo deve intendersi prorogato a giorni 30 (trenta).

Fermo il resto.

*Lo spazio che segue nella presente pagina è lasciato intenzionalmente bianco.*



## Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile Professionale

**Il presente Fascicolo informativo, contenente**

- **Nota informativa, comprensiva del glossario**
- **Condizioni di assicurazione**

**deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.**

***Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.***

---



Pagina lasciata intenzionalmente in bianco





## NOTA INFORMATIVA

Contratto di Assicurazione responsabilità civile professionale

**La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.**

**Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.**

### GLOSSARIO

<b>Assicurato</b>	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b>Assicurazione</b>	Il contratto di assicurazione.
<b>Contraente</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
<b>Franchigia</b>	La parte del danno non espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato
<b>Indennizzo/ Risarcimento</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Polizza</b>	Il documento che prova l'assicurazione.
<b>Premio</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte della stipulazione dell'assicurazione.
<b>Scoperto</b>	La parte del danno espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.
<b>Sinistro</b>	A seconda della garanzia operante: la richiesta di risarcimento danni per i quali è prestata l'assicurazione oppure al verificarsi del fatto dannoso per il quale è presta la garanzia.
<b>Società</b>	L'impresa assicuratrice, e cioè Generali Italia S.p.A.

### A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

#### **1. Informazioni generali**

- Generali Italia S.p.A. – Gruppo Generali;
- sede legale: Mogliano Veneto (TV) – Via Marocchessa, 14 – Italia.
- recapito telefonico: +39 041 5492 111, sito internet: [www.generali.it](http://www.generali.it), e-mail [info@generali.it](mailto:info@generali.it);
- è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi;
- collegandosi al sito internet della Compagnia, accedendo alla sezione dedicata e seguendo le istruzioni riportate, il Contraente potrà registrarsi ed accedere alle informazioni sulle polizze sottoscritte.

#### **2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società**

Il patrimonio netto ammonta a 11.938.944.423 euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 1.618.628.450 euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 10.087.281.799 euro.

L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 3,95 (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).

Si rinvia al sito internet della Società per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.

### B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo.

*Avvertenza: in mancanza di disdetta, comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.*

Si rinvia all'art. 2 (Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione) delle condizioni generali di assicurazione sezione I per gli aspetti di dettaglio.

#### **3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni**

La copertura tiene indenne l'Assicurato, nei modi previsti dal contratto e fino a concorrenza delle somme pattuite, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento per perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi in conseguenza di errori personalmente commessi nell'esercizio della professione dichiarata.

Con il richiamo della condizione particolare cod. T020 è possibile estendere la copertura al rimborso di spese legali e peritali



sostenute per talune vertenze.

*Avvertenza: nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero cause di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.*

Le principali delimitazioni sono riportate negli articoli della sezione II delle condizioni generali di assicurazione (Oggetto e limiti dell'assicurazione).

L'art. 7 prevede che l'assicurazione di responsabilità civile sia, salvo casi particolari, operante per richieste di risarcimento pervenute in vigenza di contratto e originate da errori posti in essere durante il medesimo periodo.

La copertura - che decorre dalle ore ventiquattro del giorno indicato nella polizza, se in quel momento il premio è stato pagato o, in caso diverso, dalle ore ventiquattro del giorno in cui il premio viene pagato - resta sospesa in caso di mancato pagamento da parte del Contraente delle rate di premio successive alla prima, come previsto dall'art. 1 (Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione) delle condizioni di assicurazione sezione I, conformemente a quanto disposto dalla legge. Si rinvia anche all'art. 9 (Regolazione del premio), se operante, che prevede una possibile sospensione in caso di inadempimento del Contraente nella comunicazione dei dati necessari per la regolazione.

*Avvertenza: il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi - franchigie, scoperti, massimali.*

Si rinvia pertanto alle relative condizioni generali e particolari di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. In particolare, si rinvia all'articolo "Scoperto" delle condizioni generali di assicurazione sezione II e alla condizione particolare T020.

Esempio numerico di massimale/limite di indennizzo:

ammontare del danno =	euro 110.000,00
massimale/limite di indennizzo =	euro 100.000,00
danno indennizzabile/risarcibile =	euro 100.000,00

Esempio numerico di scoperto:

ammontare del danno stimato =	euro 10.000,00
scoperto 10% con un minimo di euro 500,00	euro 1.000,00
danno indennizzabile/risarcibile nei limiti del massimale	euro 9.000,00

Esempio numerico di franchigia:

se la franchigia assoluta pattuita è di euro 500,00:

- i sinistri fino a euro 500,00 non verranno indennizzati/risarciti
- i sinistri superiori a euro 500,00 verranno risarciti con la detrazione di euro 500,00 (nei limiti dei massimali previsti)

se la franchigia relativa pattuita è di 500,00:

- i sinistri fino a 500,00 non verranno indennizzati/risarciti
- i sinistri superiori a 500,00 verranno indennizzati/risarciti integralmente

#### **4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità**

*Avvertenza: eventuali dichiarazioni false o reticenze sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave).*

Si rinvia all'articolo 6 (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio) delle condizioni generali di assicurazione sezione I.

#### **5. Aggravamento e diminuzione del rischio**

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dalle condizioni generali di assicurazione, nonché degli artt. 1897 e 1898 del codice civile.

Un'ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione (cessazione) del rischio è, a titolo esemplificativo, la radiazione o sospensione, per qualsiasi motivo, dall'ordine professionale - qualora per l'esercizio della professione sia richiesta l'iscrizione.

#### **6. Premi**

Il contratto prevede, per ciascun anno o frazione d'anno di durata, la corresponsione da parte del Contraente di un premio.

Alla stipulazione del contratto è possibile optare per il frazionamento del premio annuo in rate.

Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- a mezzo bancomat, ove disponibile presso l'intermediario;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società;



- con assegno intestato o girato alla Società con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società;
- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del Contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (RID);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

*Avvertenza : la Società o l'intermediario possono applicare sconti di premio con le seguenti modalità:*

- concordando con il Contraente limitazioni di garanzia;
- sulla base di specifiche valutazioni/iniziative di carattere commerciale.

### **7. Rivalse**

*Avvertenza: si ricorda che, ai sensi dell'art. 1916 del codice civile, la Società che ha pagato l'indennizzo è surrogata, fino alla concorrenza dell'ammontare di esso, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.*

### **8. Diritto di recesso**

*Avvertenza: il contratto prevede, sia per il Contraente sia per la Società, la facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge e, per la Società, dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo.*

Si rinvia all'art. 3 (Recesso dal contratto in caso di sinistro) delle condizioni generali sezione I e all'art. 1899 del codice civile.

### **9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto**

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

*Avvertenza: resta fermo quanto previsto dall'art. 1915 del codice civile per cui se l'Assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo, mentre se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo la Società ha diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.*

### **10. Legge applicabile al contratto**

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. Le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza di disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

### **11. Regime fiscale**

Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**

### **12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo**

*Avvertenze: la denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto nei termini previsti dall'art. 1913 del codice civile (tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza) e con i contenuti indicati nelle condizioni generali di assicurazione (narrazione del fatto, indicazione delle conseguenze, nome, cognome e domicilio di danneggiati e testimoni, data, luogo e cause del sinistro). Si rinvia agli articoli 4 (Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'Assicurato) e 5 (Gestione delle vertenze di danno – Spese di resistenza) delle condizioni generali sezione I nonché alla condizione particolare T020.*

### **13. Reclami**

Eventuali reclami nei confronti della Società aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Generali Italia S.p.A., Funzione Customer Service, Via Marocchese 14, 31021 Mogliano Veneto, TV – fax 800.961.987, e-mail assistenza\_clienti@generali.it oppure nel sito [www.generali.it](http://www.generali.it), compilando il form presente alla voce "contact us".

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) – Servizio Tutela degli Utenti –



Via del Quirinale 21 – 00187 Roma.

I reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'Ivass o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet:

[http://ec.europa.eu/internal\\_market/finservices-retail/finnet/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm)).

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Nel caso in cui la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all'Autorità di Vigilanza del paese la cui legislazione è stata prescelta.

#### **14 Arbitrato - Controversie**

Non è previsto l'arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti.

In relazione al presente contratto, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, previo esperimento del procedimento di mediazione nei casi in cui costituisca condizione di procedibilità della domanda giurisdizionale ai sensi della vigente normativa.

Eventuali istanze di mediazione nei confronti della Società aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrate per iscritto a:

GBS SpA, Area Liquidazione, Ufficio Atti Giudiziari - Via Castelfidardo 43/45, 00198 Roma - fax 06.44494313 -

e-mail: [AttiGiudiziariGBSAreaLiquidazione@GeneraliGroup.com](mailto:AttiGiudiziariGBSAreaLiquidazione@GeneraliGroup.com)

\*\*\*

**Generali Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.**

**GENERALI Italia S.p.A.**

**Amministratore Delegato**

**Dott. Philippe Donnet**



